



# Accordi bilaterali *bis* fra l'Unione europea e la Svizzera

## Conseguenze per banche ed altri intermediari finanziari in Svizzera e per i loro clienti

di Paolo Bernasconi

**SOMMARIO** - Introduzione - **Prima parte:** Segreto bancario e tassazione degli interessi - 1. Segreti protetti dalla legislazione svizzera - 2. Modello di coesistenza - 3. Trattenuta alla fonte - 4. Trasmissione facoltativa di informazioni - 5. Segreto bancario e doppia imposizione fiscale - **Seconda parte:** cooperazione svizzera in base agli accordi di Schengen - 6. Adesione solo all'*acquis* esistente - **Terza parte:** cooperazione svizzera a tutela dell'Erario UE - 7. Obiettivi dell'UE - 8. Cooperazione vigente in materia fiscale e doganale - 9. Infrazioni bagatella - 10. Principi applicabili - 11. Competenza svizzera per l'esecuzione delle domande dall'estero - 12. Modalità di esecuzione della cooperazione - 13. Riciclaggio del provento di frode fiscale e di contrabbando professionale - 14. "Riciclaggio svizzero" e "riciclaggio UE" - 15. Cooperazione per riscossione di crediti fiscali - 16. Eccezione a favore di cittadini svizzeri - Prospettive - Bibliografia - Allegato 1: Tabella "Sottrazione, truffa e frode fiscale secondo il diritto fiscale svizzero ed il Codice penale (CPS)" - Allegato 2: "Bilaterali *bis*: iter parlamentare".

### Introduzione

I cosiddetti Accordi bilaterali *bis* fra l'UE e la Svizzera prima di entrare in vigore dovranno passare al vaglio anche della ratifica da parte delle

Versione aggiornata e annotata degli articoli pubblicati sul Corriere del Ticino del 27 e 28 maggio e del 2 giugno 2004.

Camere federali, prevista per dicembre 2004, oltre che da parte dell'UE (1). Ciò malgrado una loro analisi non è prematura, anche perché i numerosissimi soggetti giuridici toccati direttamente, ossia le persone fisiche e giuridiche sottoposte alla sovranità fiscale di Paesi UE, già oggi necessitano di informazioni, specie laddove è necessaria una pianificazione fiscale.

La nostra analisi ovviamente si concentra sugli Accordi rilevanti da questo punto di vista, ossia l'Accordo riguardante la Direttiva UE sulla tassazione degli interessi, l'Accordo di adesione agli Accordi di Schengen nonché l'Accordo che rafforza la cooperazione internazionale contro le frodi in danno dell'Erario UE.

Benché per praticità si parli di "salvataggio del segreto bancario", in realtà non è il segreto bancario come tale ad essere in gioco e nemmeno l'art. 47 (2) della Legge federale sulle banche che punisce la rivelazione, intenzionale o per negligenza, di fatti appresi nell'esercizio dell'attività bancaria; e

(1) Cfr. la tabella di marcia all'allegato n. 2.

(2) 1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario, liquidatore o commissario, osservatore della Commissione delle banche o membro di un organo o impiegato di un ufficio di revisione riconosciuto, ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 50.000 franchi.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 30.000 franchi.

3. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

4. Restano riservate le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.

nemmeno sono in gioco le norme analoghe, come l'art. 43 (3) della Legge sulle borse, che estende il medesimo obbligo anche ad alcune centinaia di operatori di borsa indipendenti e come l'art. 162 (4) del codice penale svizzero che punisce la violazione dei segreti di fabbrica e commerciali, unitamente all'art. 6 (5) della legge sulla concorrenza sleale.

Per contro, ad essere in gioco è esclusivamente il potere delle autorità UE, giudiziarie e/o fiscali, di ottenere assistenza dalle autorità svizzere, giudiziarie e/o fiscali, nell'interesse di procedimenti esteri di carattere doganale o fiscale, anche se ciò dovesse comportare l'acquisizione e la trasmissione di mezzi di prova, ossia verbali, informazioni e documenti, protetti dai segreti suddetti.

Poiché l'istituzione di segreti commerciali viene inserita nel contesto più ampio del diritto individuale alla protezione della sfera personale riservata, sarebbe da considerare anche l'Accordo relativo al Trattato di Dublino, dal momento che il suo sistema di schedatura mette in gioco il diritto alla protezione dei dati delle persone che postulano asilo politico. Infatti, per scoprire quei postulanti che già hanno presentato domanda in uno o più Paesi, se ne prevede la schedatura centralizzata nel sistema cosiddetto Eurodac. Ma ciò comporterebbe un'analisi giuridica estranea al quadro odierno.

## Prima parte SEGRETO BANCARIO E TASSAZIONE DEGLI INTERESSI

### 1. Segreti protetti dalla legislazione svizzera

Già si può anticipare una domanda ed una conclusione, che devono però essere verificate sulla base dei dettagli illustrati nei capitoli seguenti: il segreto bancario svizzero rimarrà incolume anche

(3) 1. È punito con la detenzione o con la multa chiunque:

a) rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di una borsa o di un commerciante di valori mobiliari oppure come organo o collaboratore di un revisore riconosciuto o di cui ha notizia a ragione della sua carica o funzione;

b) tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale.

2. La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione del rapporto di servizio.

3. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di testimoniare in giudizio e di dare informazioni all'autorità.

(4) Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire, chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

(5) Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito.

durante la pluriennale traversata attraverso gli scogli dei Bilaterali *bis* qui rilevanti, ossia la Direttiva sulla tassazione del risparmio, l'adesione agli Accordi di Schengen nonché il nuovo Accordo di cooperazione contro la frode fiscale e doganale?

La risposta dipende dall'ampiezza delle eccezioni concesse alle autorità giudiziarie e fiscali dell'UE nonché dal numero e dall'importanza patrimoniale dei casi in cui tali eccezioni troveranno applicazione in futuro.

L'art. 47 della Legge federale sulle banche rimarrà intatto, ma semplicemente per il fatto che il suo quarto capoverso prevede che gli obblighi di fornire informazioni e testimonianze alle autorità svizzere, che agiscono nell'ambito di procedure svizzere oppure nell'interesse di procedure straniere, devono essere previsti da norme di legge federale o cantonale. Fra tali norme federali rientrano ovviamente anche i suddetti futuri Accordi bilaterali.

L'Accordo riguardante la Direttiva UE sulla tassazione del risparmio prevede la trasmissione di informazioni all'autorità fiscale straniera esclusivamente nel caso in cui il contribuente interessato autorizzi la sua banca, oppure nel caso in cui questi intenda usufruire dei benefici previsti dalle Convenzioni contro la doppia imposizione con Paesi membri dell'UE, nelle quali la Svizzera si è impegnata ad inserire una clausola a favore dello scambio di informazioni fra autorità fiscali per frode fiscale oppure infrazioni simili, le cosiddette *the like* definite nell'art. 10 dell'Accordo bilaterale 2004/0027.

Per contro, l'adesione agli Accordi di Schengen e l'Accordo in favore della cooperazione contro la frode fiscale e doganale comporta nuovi obblighi da parte delle autorità svizzere giudiziarie e fiscali che dovranno essere applicati anche mediante misure coercitive nei confronti di clienti di banche, come per esempio l'interrogatorio di testimoni ed il sequestro di documenti, indipendentemente dalla nazionalità delle persone che sono accusate oppure che sono tenute a fornire informazioni o documenti. Ma attenzione: una valutazione è ancora azzardata, poiché il 19 maggio 2004, a Bruxelles, non è stato firmato nessun Accordo, bensì soltanto un impegno di carattere politico. Infatti, proprio in questi settori altamente sensibili, ci si era limitati ad una dichiarazione di intenti, rimanendo infatti ancora da superare alcuni ostacoli ("*a few important questions*") prima di firmare gli Accordi suddetti, riguardo ai quali si era soltanto concordato il contenuto di alcune direttive per gli imminenti negoziati conclusivi.

### 2. Modello di coesistenza

Secondo la Direttiva UE sulla tassazione degli interessi del 3 giugno 2003, applicabile per i Paesi membri dell'UE, come pure per i cosiddetti

"importanti stati terzi", tra i quali rientra ovviamente la Svizzera, allo scopo di garantire una tassazione minima ed effettiva dei redditi da interessi a carico dei contribuenti di Paesi dell'UE, viene riconosciuto il cosiddetto "modello di coesistenza": all'interno dell'UE, l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo hanno scelto il sistema della trattenuta alla fonte, mentre tutti gli altri Paesi membri, compresi i dieci di recente adesione, hanno scelto il sistema dello scambio automatico di informazioni fra autorità fiscali. In base a quest'ultimo sistema, ogni intermediario finanziario che eroga interessi ad un contribuente residente in un altro Paese dell'UE dovrà comunicare a quest'ultimo Paese una serie di informazioni riguardanti questo contribuente-cliente, fra cui l'identità, la residenza, il numero di conto e la tipologia di investimento che genera gli interessi. L'art. 47 della Legge federale sulle banche, nel suo ultimo capoverso, prevede la possibilità di eccezioni al segreto bancario, purché siano previste da norme di legge, come è il caso, in primo luogo, per le norme di procedura penale. Ovviamente, il sistema dello scambio automatico di informazioni fra autorità fiscali avrebbe significato ammettere un'eccezione che avrebbe svuotato, perlomeno in parte, il contenuto del segreto bancario e dei segreti analoghi.

### 3. Trattenuta alla fonte

Per contro, il sistema adottato dalla Svizzera, ossia quello della trattenuta alla fonte, non comporta nessuna rivelazione di nessun genere all'UE, dal momento che l'intermediario finanziario che riversa l'imposta trattenuta sugli interessi non è tenuto a comunicare l'identità della persona fisica titolare del conto a debito del quale è stata percepita la trattenuta. In altre parole, il riversamento dell'imposta trattenuta dall'intermediario finanziario svizzero avviene in modo totalmente anonimo per quanto riguarda l'identità della persona fisica titolare del conto. Ciononostante, il divieto di intrattenere conti anonimi, quale importante misura antiriciclaggio, rimane in vigore pienamente. Ma poiché la Direttiva UE riguarda esclusivamente le persone fisiche, la stessa non si applica alle persone giuridiche e nemmeno alle cosiddette società di sede, né svizzere né straniere. È quindi esclusa comunque anche la comunicazione di qualsiasi informazione riguardante il beneficiario economico di società di sede, la cui identità dovrà però essere ancora sempre accertata da parte di ogni intermediario finanziario in base all'art. 305-ter del codice penale svizzero e all'art. 4 della Legge federale antiriciclaggio.

### 4. Trasmissione facoltativa di informazioni

È invece previsto lo scambio di informazioni su

base facoltativa: nel preciso caso in cui un cliente autorizzi la propria banca ad inoltrare all'autorità fiscale del suo Paese di residenza informazioni sui redditi da interessi, allora questi redditi sono esonerati dalla trattenuta di imposta e, di conseguenza, si procede alla trasmissione dell'informazione. Trattasi di un caso di limitazione del segreto bancario voluta però da colui che esercita il diritto al segreto, ossia il cliente medesimo, ciò che non comporta, ovviamente, alcuna limitazione al principio in quanto tale.

### 5. Segreto bancario e doppia imposizione

Nel *Memorandum of understanding* (MOU) sottoscritto il 19 maggio 2004 la Svizzera si impegna ad inserire nelle Convenzioni contro la doppia imposizione (CDI), concluse con Paesi membri dell'UE, lo scambio di informazioni fra autorità fiscali nel caso di sospetto di frode fiscale nonché di infrazioni fiscali di pari gravità. Ciò va oltre la Direttiva suddetta, poiché quest'ultima riguarda soltanto le persone fisiche, mentre il MOU è applicabile anche alle persone giuridiche. D'altra parte, però, mentre l'Accordo riguardante la Direttiva sulla tassazione è applicabile indistintamente e automaticamente a tutte le persone fisiche residenti in un Paese dell'UE, la possibilità dello scambio di informazioni prevista nelle CDI, ovviamente scatta soltanto quando il contribuente interessato richiede di usufruire dei benefici previsti dalle CDI medesime. La formula adottata ("*tax fraud or the like*") (6) riprende quella che gli Stati Uniti riuscirono a strappare alla Svizzera nel MOU del 23 gen-

il fisco

(6) Mutual Agreement of January 23, 2003, Regarding the Administration of Article 26 (Exchange of Information) of the Swiss-U.S. Income Tax Convention of October 2, 1996

4. It is understood that the following conduct constitutes "tax fraud or the like" under paragraph 1 of Article 26 of the Convention, which is also illustrated in paragraph 10 of the Protocol:

a) conduct that is established to defraud individuals or companies, even though the aim of the behavior may not be to commit tax fraud;

b) conduct that involves the destruction or non-production of records, or the failure to prepare or maintain correct and complete records, that a person is under a legal duty (tax or otherwise) to prepare and keep as sufficient to establish the amount of gross income, deductions, credits, or other matters required to be shown by such person in any tax return, if the person has not properly reported such amounts in any such tax return; or

c) conduct by a person subject to tax in the requesting State that involves the failure to file a tax return that such person is under a legal duty to file and an affirmative act that has the effect of deceiving the tax authorities making it difficult to uncover or pursue the failure to file, including the concealment of assets or covering up of sources of income or the handling of one's affairs to avoid making the records that are usual in transactions of the kind.

It is understood that these examples are by way of illustration, and not by way of limitation.

naio 2003 riguardante l'art. 26 della CDI del 2 ottobre 1996 (7).

Per semplificare, i 14 esempi di "infrazioni simili alla frode fiscale" illustrati nel MOU non rientrano nella semplice evasione fiscale, ma vi si avvicinano molto. Infatti, la grande maggioranza dei casi di frode fiscale in diritto svizzero è caratterizzata dall'utilizzazione di falsi documenti, come per esempio fatture, contratti, pezze contabili, bilanci e simili. Per contro, nell'elenco del MOU figurano anche casi in cui la frode è stata commessa in base ad inganni di altra natura, senza necessariamente far capo all'uso di documenti falsi.

Notoriamente, in diritto svizzero, tuttora si riconosce una differenza fra la truffa, prevista dall'art. 146 CPS, la truffa in materia tributaria, prevista dall'art. 14 della Legge federale sul diritto penale amministrativo, la frode fiscale, prevista dall'art. 59 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nonché dall'art. 186 della Legge federale sulle imposte dirette ed inoltre dalle norme corrispondenti della legislazione fiscale dei Cantoni, ed infine la sottrazione fiscale, punibile in base all'art. 56 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette e dall'art. 175 della Legge federale sulle imposte dirette nonché dalle corrispondenti norme della legislazione fiscale dei Cantoni. Il criterio distintivo si situa a livello del *modus operandi*: in sostanza, tutti questi reati tendono alla sottrazione illecita di imposte. Quando però questa sottrazione avviene mettendo in

atto astuzie ingannevoli ed in particolare documenti falsi, la legislazione federale e cantonale prevede una forma aggravata di sottrazione di imposta, che può essere punita, invece che esclusivamente con la multa, anche con una pena privativa della libertà e che viene perseguita da parte dell'autorità giudiziaria penale; ciò che permette l'esercizio di misure coercitive, quali per esempio l'interrogatorio di funzionari di banca come testimoni di documenti bancari (8).

Il Tribunale federale ha già riconosciuto che questa modalità di frode fiscale è punibile anche secondo il diritto svizzero, rendendo così applicabile il suddetto art. 26 della CDI USA. Inoltre, nella sentenza del 6 febbraio 2002 (STF 2A.250/2001) stabilì che la suddetta clausola della CDI era applicabile anche a frodi commesse prima dell'entrata in vigore della medesima. Nella sentenza del 12 aprile 2002 (STF 2A.551/2001) il Tribunale federale, per la prima volta, ha considerato fraudolento anche il solo fatto di utilizzare una struttura *off-shore*: in effetti, un contribuente aveva pagato a una società terza di trasporti degli importi sovrappagati, che erano successivamente transitati attraverso società con sede in Hong Kong prima di essere accreditati a favore di un conto bancario in Svizzera. Ovviamente, questa giurisprudenza diventerà immediatamente applicabile, ma solo nei confronti dei contribuenti che, in futuro, chiederanno l'applicazione delle CDI stipulate dalla Svizzera con Paesi membri dell'UE che conterranno tutte la suddetta "clausola americana". Per loro, nell'immediato futuro, si prospetta un attacco a tenaglia: da un lato, in base alle clausole di informazione contenute nelle prossime CDI e, d'altro lato, in base alla giurisprudenza estensiva del Tribunale federale. Quanto al futuro a media scadenza, si prospetta la nuova clausola modello di scambio di informazioni nelle CDI adottata nell'aprile 2002 dall'OCSE, secondo cui la nozione di infrazione fiscale si definisce secondo il diritto del Paese richiedente e non più secondo il diritto del Paese richiesto di informazione. Nel marzo 2002 gli Stati Uniti, locomotiva anche in questo settore giuridico, hanno già ottenuto un accordo di questo genere con le Isole Cayman.

(7) Convenzione fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni sul reddito conclusa il 2 ottobre 1996 ed entrata in vigore il 19 dicembre 1997 (0.672.933.61) - cfr. [www.admin.ch/ch/irs/16/0.672.933.61.it.pdf](http://www.admin.ch/ch/irs/16/0.672.933.61.it.pdf)

#### Art. 26 Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti permettono di ottenere) necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per prevenire truffe e delitti analoghi che hanno per oggetto un'imposta che rientra nel campo d'applicazione della presente Convenzione. Nei casi di frode fiscale (a) lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1 (Soggetti) e (b) su espressa richiesta dell'autorità competente di uno Stato contraente, l'autorità competente dell'altro Stato contraente fornisce le informazioni conformemente al presente articolo sotto forma di copia autenticata di giustificativi e documenti originali non modificati. Tutte le informazioni ricevute da uno Stato contraente devono essere tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e possono essere accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi. Non possono essere scambiate informazioni suscettibili di svelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali o metodi commerciali.

### Seconda parte COOPERAZIONE SVIZZERA IN BASE AGLI ACCORDI DI SCHENGEN

#### 6. Adesione solo all'*acquis* esistente

Associandosi alla cooperazione internazionale

(8) Cfr. *pro multis* Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, I/1, Basel 2002, pagg. 893 e seguenti; pagg. 938 e seguenti; cfr. inoltre lo schema riprodotto al termine del presente articolo.

nel settore della sicurezza, che si basa sugli Accordi di Schengen, la Svizzera ha accettato anche tutte le relative norme riguardanti la cooperazione fra autorità giudiziarie a favore di procedimenti penali avviati nei Paesi membri dell'UE per il perseguimento di reati punibili con una pena privativa della libertà di almeno sei mesi, in conformità dell'art. 51 del Trattato per l'esecuzione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 (9).

(9) Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

#### Art. 48

1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dell'Unione economica Benelux, il capitolo II del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974 e a facilitare l'applicazione di detti accordi.

2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.

#### Art. 49

L'assistenza giudiziaria è accordata anche:

a) in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;

b) in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti presi in caso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;

c) nelle procedure di grazia;

d) nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull'azione penale;

e) per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di un'ammenda o del pagamento delle spese del procedimento;

f) per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale, al rinvio o all'interruzione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza.

#### Art. 50

1. Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione ed al trattato di cui all'articolo 48, l'assistenza giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise, d'imposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme stabilite dall'articolo 2 della Convenzione del 7 settembre 1967 tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali, nonché quelle di cui all'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981.

2. Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere respinte adducendo il motivo che il paese

Fin qui nessuna novità, anche se fra questi reati è compresa anche la frode fiscale e doganale. Infatti, questo tipo di cooperazione è già previsto dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (LAIMP) sin dal 1° gennaio 1983, per cui non sono da prevedere sorprese interpretative, anche se la giurisprudenza federale, in applicazione dell'art. 3, capoverso 3, seconda frase, del LAIMP (10), è sempre più estensiva, fino a comprendervi anche la frode conosciuta come "caroussel à la TVA" (STF 1A.78/2002 del 21 maggio 2002). Per contro, è esclusa ogni cooperazione riguardante l'evasione fiscale, dal momento che, secondo il diritto svizzero, non è punibile con pene detentive e quindi non rientra nella categoria dei reati punibili con almeno sei mesi di carcere. Secondo gli accordi del 19 maggio 2004 si è confermato che, se in futuro gli Accordi di Schengen dovessero estendersi anche alla cooperazione sull'evasione fiscale riguardante le imposte dirette, la Svizzera potrà ancora pronunciarsi.

richiesto non preleva accise sulle merci oggetto della domanda.

3. La Parte contraente richiedente non può trasmettere né utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (*poursuites*) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente richiedente.

4. L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere rifiutata se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25000 ECU, o, se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100000 ECU, a meno che l'operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona dell'imputato, non sia considerata di estrema gravità dalla Parte contraente richiedente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando l'assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente di pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative e quando la richiesta proviene da un'autorità giudiziaria.

#### Art. 51

Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:

a) il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due Parti contraenti con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero punibile in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale.

b) L'esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte contraente richiedente.

(10) La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale.

**Terza Parte  
COOPERAZIONE SVIZZERA  
A TUTELA DELL'ERARIO UE**

### 7. Obiettivi dell'UE

Grandi novità prevede l'Accordo riguardante la cooperazione in favore di procedimenti avviati nei Paesi UE per frode e violazioni simili in danno dell'Erario dell'UE. L'Annesso A delle Conclusioni sottoscritte in occasione del *summit* del 19 maggio 2004 servirà quale materiale interpretativo.

Ogni anno l'Erario dell'UE subisce danni per centinaia di milioni di euro a causa di frodi fiscali e doganali nonché nel settore dei sussidi, tanto è vero che ha considerevolmente rafforzato le competenze della sua unità antifrode (OLAF). A questo grave fenomeno l'UE ha dedicato la Convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari dell'UE conclusa il 26 luglio 1995 in applicazione dell'art. 31 (k3) TUE (11) alla quale si sono aggiunti tre Protocolli addizionali nonché una proposta di Direttiva (12). Spesso da Bruxelles ci si è lamentati poiché tali frodi vengono commesse utilizzando società bucalettere *off-shore* che dispongono di un conto bancario in territorio svizzero, talvolta utilizzato anche per occultare il provento di questi reati. Ecco la ragione per cui da parte svizzera si è dovuta soddisfare questa esigenza sempre più pressante mediante un Accordo a sé stante, che introduce e potenzia la cooperazione fra autorità giudiziarie e amministrative, ossia fiscali o doganali, a favore di procedimenti avviati per infrazioni riguardanti dazi doganali, la fiscalità indiretta, l'imposta sul maggior valore, le imposte sui consumi, nel commercio delle merci (tabacchi lavorati, oli minerali, alcol) come pure dei servizi, oppure per il perseguimento di reati nell'ambito degli appalti pubblici e delle sovvenzioni, e ciò indipendentemente dal fatto che tali merci e servizi abbiano o abbiano avuto una relazione con il territorio svizzero.

### 8. Cooperazione vigente in materia fiscale e doganale

Già da molti anni la prassi svizzera si è andata sviluppando sempre maggiormente in direzione di offrire una cooperazione sempre più estesa, in materia penale, nell'interesse di procedimenti penali promossi all'estero per titolo di truffa in materia tributaria o doganale oppure per titolo di frode fiscale. Dottrina e giurisprudenza in questo

settore si sono proporzionalmente sviluppate e dilatate (13).

### 9. Infrazioni bagatella

La cooperazione (compresa l'estradizione) non avrà luogo per i reati bagatella, ossia quando la soglia del danno patrimoniale è inferiore a 25.000 euro. Per esempio nel caso di un'infrazione all'Iva del 20 per cento, il valore della merce o dei servizi imponibili dovrebbe essere stato diminuito illegalmente di più di CHF 230.000. Si tratta comunque di una soglia molto bassa, per cui i casi di applicazione potrebbero essere numerosi.

### 10. Principi applicabili

Continuerà a valere il cosiddetto principio di specialità, in forza del quale i mezzi di prova trasmessi all'UE non potranno essere utilizzati nell'ambito di procedimenti riguardanti la sottrazione delle imposte dirette. Vale inoltre il principio di non retroattività, per cui la cooperazione concerne esclusivamente le infrazioni commesse dopo il decorso di 6 mesi dalla firma del Trattato. Infine, varrà il principio di equivalenza (*Inländerbehandlung*), secondo il quale nell'esecuzione delle domande di assistenza provenienti dall'UE, le autorità svizzere metteranno a disposizione - come già finora da molti anni - tutti gli strumenti coercitivi applicabili nell'interesse di un procedimento penale svizzero, ossia, in particolare, il sequestro di documenti e di averi patrimoniali, l'interrogatorio dei testimoni, l'ispezione di conti bancari e simili.

### 11. Competenza svizzera per l'esecuzione delle domande dall'estero

In considerazione della complessità degli aspetti di carattere fiscale e doganale, c'è da auspicare che si faccia ricorso, più frequentemente di oggi, alla possibilità già prevista dall'art. 24, capoverso 3, dell'Ordinanza di applicazione della LAIMP (14) di richiedere un parere legale all'Amministrazione federale delle contribuzioni prima di procedere all'esecuzione di rogatorie in questa materia. Anzi, poiché la stessa Amministrazione federale delle contribuzioni già dispone di una sezione specializzata per le inchieste comprendenti anche indagini

(13) Cfr. *pro multis* P. Bernasconi, *Internationale Amts- und Rechtshilfe*, in *Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei*, Band II, Zürich 2002, n. 705, pagg. 433 e seguenti nonché l'ampia letteratura pubblicata in calce al presente articolo.

(14) Se sussistono dubbi quanto alle caratteristiche delle tasse menzionate nella domanda, l'Ufficio federale o l'autorità esecutiva cantonale interpella per parere l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

(11) Cfr. *Gazzetta Ufficiale* CE C316 del 27 novembre 1995.

(12) Cfr. R. Zimmermann, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, Berne, 2004, n. 590, pagg. 633 e seguenti.

di carattere bancario, proprio questa autorità disporrebbe dello specifico *know how* spesso superiore a quello delle autorità giudiziarie penali.

## 12. Modalità di esecuzione della cooperazione

La preoccupazione dell'UE di migliorare l'efficacia della cooperazione in materia fiscale e doganale verrà soddisfatta menzionando nell'Accordo con la Svizzera la facoltà per le autorità inquirenti UE di partecipare direttamente all'esecuzione di ogni rogatoria, ossia, fra l'altro, di consultare documenti, di proporre domande ai testimoni, di suggerire misure istruttorie e, se utile, di avere accesso agli stessi locali, stessi documenti e stesse informazioni cui hanno accesso le autorità inquirenti svizzere. Nessuna novità: tutto è già previsto dall'art. 65a LAIMP e dalla sentenza del Tribunale federale del 23 dicembre 2003 (15). Anche la facoltà di ottenere la segretezza di atti rogatoriali, almeno temporanea, nei confronti delle persone accusate è già prevista dall'art. 80m LAIMP. Parimenti, il rinvio esplicito alle modalità più recenti di indagine bancaria internazionale contenute nel protocollo addizionale del 16 ottobre 2001 al Trattato UE di cooperazione giudiziaria (C 326/1) non comporta novità rispetto all'attuale prassi svizzera.

La novità, di portata storica, risiede altrove: il futuro Accordo riguarda la cooperazione a favore di procedimenti UE per frode "ed ogni altra attività illegale" - quindi anche l'evasione fiscale - riguardante tutte le imposte indirette, come l'Iva e le accise su prodotti come l'alcol, il tabacco e gli oli minerali, le infrazioni doganali, compreso il contrabbando, nonché la corruzione. Pertanto, tutte le norme e la prassi svizzere più sofisticate sviluppate a favore della cooperazione internazionale contro i crimini più gravi, diventeranno applicabili anche per tutte le infrazioni suddette. Poiché l'ampiezza di indagini bancarie riguardanti infrazioni fiscali e doganali, dal punto di vista della loro rilevanza probatoria, è difficile da limitare a priori, è evidente che l'applicazione di queste norme comporterà, nei confronti dei clienti interessati, un'erosione del segreto bancario finora mai vista.

## 13. Riciclaggio del provento di frode fiscale e di contrabbando professionale

Sempre nell'ambito dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria e amministrativa, relativa alle imposte indirette e ai dazi doganali, si prevede che le autorità svizzere daranno assistenza alle autorità dell'UE anche nei procedimenti riguardanti il riciclaggio del provento di tali infrazioni, purché la pena prevista per le stesse sia superiore ai sei mesi. Fra queste infrazioni vengono menzionati esplicita-

(15) STF N. 1A.223/2003 del 23 dicembre 2003.

mente la frode fiscale ed il contrabbando svolto a titolo professionale (*professional smuggling*). Una precisazione quest'ultima che vorrebbe essere limitativa, ma che sarà difficile applicare poiché, anche se la si dovesse interpretare secondo il concetto ben conosciuto nel diritto penale svizzero di reato commesso "per mestiere" (16), si dovrebbero poi fare i conti con una giurisprudenza del Tribunale federale piuttosto variegata. Sarà pertanto difficile poterne fare oggetto di istruzione per le migliaia di intermediari finanziari attivi in Svizzera.

Ecco però affiorare un'altra novità storica: infatti, l'art. 305-bis CPS non prevede la punibilità del riciclaggio collegata all'occultamento del provento di infrazioni fiscali o doganali. Di conseguenza, nessuna cooperazione con autorità estere era finora ammissibile a favore di procedimenti esteri avviati per questo tipo di riciclaggio. Anche in questo caso le autorità svizzere si troveranno in grave difficoltà nel giudicare se un'inchiesta bancaria per questo tipo di riciclaggio sia rilevante o meno dal punto di vista probatorio. Bisognerà cominciare ad analizzare la giurisprudenza di quei Paesi che già conoscono la punibilità del riciclaggio del provento di reati fiscali (17).

## 14. "Riciclaggio svizzero" e "riciclaggio UE"

Qualcuno deve avere avvertito la contraddizione insita nel futuro riconoscimento di due forme di riciclaggio: quella punibile secondo il Codice penale svizzero (che chiameremo "riciclaggio svizzero") e quella punibile per l'UE (che chiameremo "riciclaggio UE"), quest'ultima essendo idonea alla cooperazione internazionale, ma esclusivamente a favore dei 25 Paesi UE e non di altri Paesi, sempre che in futuro questo Accordo Svizzera-UE non faccia macchia d'olio. Infatti, nel materiale ("*Presserohstoff*") distribuito ai *media* il 19 maggio 2004, ci si è preoccupati di anticipare esplicitamente che il nuovo Accordo Svizzera-UE non comporterà la revisione delle norme svizzere antiriciclaggio, ossia né dell'art. 305-bis (18) CPS, riguardo alle

(16) Cfr. la descrizione illustrata da S. Trechsel, *Schweizerisches Strafgesetzbuch. Kurzkommentar*, 1997, Zürich, Art. 146, n. 30.

(17) F. Lopez, *Die Steuerhinterziehung als Vortat zur Geldwäscherei - Ein Blick nach Deutschland*, AJP/PJA 6/2004, 668.

(18) Riciclaggio di denaro

1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a cinque anni o della detenzione. La pena privativa della libertà è cumulata con la multa fino a un milione di franchi.

Vi è caso grave segnatamente se l'autore:

a) agisce come membro di un'organizzazione criminale;

b) agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;



infrazioni a monte del riciclaggio, né degli artt. 9 (19) e 10 (20) della Legge federale antiriciclaggio, che prevedono l'obbligo di blocco e di segnalazione di patrimoni di sospetta origine criminosa. Ciò malgrado, le domande spinose fanno ressa: l'intermediario finanziario che commette il "riciclaggio UE" soddisferà ancora la garanzia di attività irrepreensibile necessaria per l'esercizio delle attività autorizzate dalla Commissione federale delle banche (CFB)? Il "riciclaggio UE" rappresenta una transazione a rischio accresciuto secondo l'art. 8 (21) dell'Ordinanza antiriciclaggio della CFB? Le relazioni d'affari con clienti che praticano il "riciclaggio UE" saranno da trattare come relazioni a rischio accresciuto secondo l'art. 7 (22) della sud-

c) realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.

3. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.

(19) 1. L'intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari, sono in relazione con un reato conformemente all'articolo 305-bis del codice penale, provengono da un crimine o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale [art. 260-ter, n. 1), del codice penale], deve darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

2. Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 del codice penale.

(20) 1. L'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione.

2. Deve protrarre il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare dalla comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

3. Durante il blocco dei beni da lui disposto non può informare né gli interessati né terzi in merito alla comunicazione.

(21) Transazioni che comportano un rischio superiore

1. L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi giuridici e rischi di reputazione superiori.

2. In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

- a) l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- b) le divergenze significative del tipo, del volume e della frequenza delle transazioni rispetto alle transazioni normalmente effettuate dalla stessa relazione d'affari;
- c) le divergenze significative del tipo, del volume e della frequenza delle transazioni rispetto alle transazioni normalmente effettuate da relazioni d'affari simili.

3. Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore le transazioni:

- a) mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100.000 franchi in una volta o in modo scaglionato;
- b) che presentano un indizio di riciclaggio di denaro.

(22) Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore

1. L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano rischi giuridici e rischi di reputazione superiori.

detta Ordinanza CFB? Un'impresa sarà punibile in base all'art. 100-*quater* CPS (23) a causa di una carenza organizzativa correlata con un "riciclaggio UE"? I revisori di un'azienda dovranno notificare agli organi della stessa, in applicazione dell'art. 729b CO (24), la scoperta di un "riciclaggio UE" commesso nell'ambito di una società anonima?

## 15. Cooperazione per riscossione di crediti fiscali

In forza di questo Accordo la Svizzera e l'UE si garantiscono anche la cooperazione per la riscossione dei crediti fiscali. Si tratta di un'altra novità storica che stimola tre osservazioni.

Anzitutto una contraddizione eloquente: potrà essere sequestrato e confiscato presso una banca svizzera il provento di frodi doganali, ossia contrabbando, e di sottrazione di imposte indirette,

2. In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

- a) sede o domicilio della controparte e dell'avente economicamente diritto oppure la loro nazionalità;
- b) tipo e luogo dell'attività commerciale della controparte e dell'avente economicamente diritto;
- c) l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'avente economicamente diritto;
- d) il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
- e) l'ammontare dei valori patrimoniali depositati;
- f) l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata ed in uscita;
- g) il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti.

3. Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte sono considerate in ogni caso a rischio superiore.

4. L'intermediario finanziario determina le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore conformemente ai capoversi 1 e 2 e le designa come tali per l'uso interno.

(23) 1. Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.

2. Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260-ter, 260-quinquies, 305-bis, 322-ter, 322-quinquies o 322-septies, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

3. Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.

4. Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:

- a) le persone giuridiche di diritto privato;
- b) le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
- c) le società;
- d) le ditte individuali.

(24) 1. Se, nell'ambito della verifica, accerta violazioni della legge o dello statuto, l'ufficio di revisione ne informa per scritto il consiglio d'amministrazione e, nei casi gravi, anche l'assemblea generale.

2. In caso di manifesta eccedenza dei debiti, esso ne dà avviso al giudice se il consiglio d'amministrazione omette di farlo.



solamente se commesse in danno dell'Erario UE, ma non se commesse in danno dell'Erario svizzero.

D'altra parte c'è da chiedersi quali misure potrà adottare l'autorità svizzera rogata per eseguire una domanda di riscossione di crediti: si limiterà ad una ricerca sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità straniera oppure potrà o vorrà estenderla anche ulteriormente? Finora, la posizione vigente, ancorata a quella storica del rifiuto totale di cooperazione in materia fiscale, e quindi anche per l'incasso di crediti fiscali, escludeva il sequestro del provento di frode doganale e fiscale commessa in danno dell'Erario straniero. C'è ora da chiedersi se anche a questo livello ci si deve aspettare un cambiamento nella giurisprudenza.

### 16. Eccezione a favore di cittadini svizzeri

Nell'Annesso A delle Conclusioni del *summit* del 19 maggio 2004 fra le delegazioni dell'UE e della Svizzera, si prevede che se il cosiddetto "riciclaggio UE" è stato commesso esclusivamente in territorio svizzero da parte di un cittadino svizzero (ma si parla soltanto di "*Swiss persons*", per cui rimane incerto se l'eccezione è estesa anche alle imprese svizzere), i mezzi di prova che l'autorità svizzera avrà messo a disposizione dell'autorità rogante di un Paese UE non potranno essere utilizzati in un procedimento contro questo cittadino svizzero.

Ecco quindi nascere un'ulteriore discriminazione proprio in un settore, quello penale, in cui le discriminazioni fanno a pugni con il principio di determinazione delle norme e della certezza giuridica: il sistema giuridico svizzero conoscerà il "riciclaggio UE commesso da cittadino svizzero" e, dall'altra parte, il "riciclaggio UE commesso da cittadino non svizzero". Le stesse domande poste sopra, applicate a questa trovata giuridica, si porranno in modo ancora più acuto, tanto più tenendo presente l'obbligo di diligenza che incombe su tutti gli intermediari finanziari operanti in Svizzera, sino a comprendere l'istruzione e l'aggiornamento del proprio personale anche riguardo a tutte queste novità, che per di più andranno poi spiegate, in modo semplice e comprensibile, anche alla clientela residente nell'UE.

### Prospettive

Una conclusione solo provvisoria, poiché i documenti finora accessibili sono ancora frammentari: se il salvataggio del segreto bancario sia riuscito o meno, giudicheranno i clienti del sistema bancario

svizzero residenti nell'UE; per ora, è almeno chiaro che la certezza giuridica - ossia una materia-prima perlomeno altrettanto indispensabile per una piazza finanziaria internazionale - è stata oggetto di cure meno assidue di quelle dedicate al segreto bancario. Ovviamente gli Accordi Bilaterali sono applicabili esclusivamente su domanda da parte di autorità di Paesi membri dell'UE. In futuro, però, anche altri Paesi, specialmente gli USA ed altri Paesi anglosassoni nonché altri Paesi membri dell'OCSE, potrebbero chiedere di essere ammessi al beneficio delle medesime concessioni. È quindi auspicabile che, perlomeno a quell'epoca, la giurisprudenza abbia potuto rafforzare le basi della necessaria chiarezza e certezza giuridica.

Agli intermediari vengono imposti dalla legge obblighi di diligenza antiriciclaggio di carattere generale e speciale, comprensivi anche dell'obbligo di formazione ed aggiornamento del personale. Si tratta di un obbligo gravoso, sia per le organizzazioni professionali che per le singole imprese, e non solo dal punto di vista finanziario e dell'impiego di tempo, bensì anche a causa della difficoltà della materia in continua evoluzione. I nuovi concetti e le nuove differenziazioni non saranno agevoli da spiegare e da far applicare. L'indeterminatezza e la scarsa chiarezza renderanno il compito ancora più ostico, per cui l'elasticità dell'autoregolamentazione verrà sottoposta ad ulteriore sforzo.

Ma l'indeterminatezza preoccupa, come sempre, specialmente nell'ambito penale poiché i destinatari delle norme arrischiano di incorrere nella sanzione non a causa di deliberata negligenza, bensì a causa proprio della carenza di chiarezza e delle contraddizioni normative. Basti pensare alla responsabilità penale dell'impresa per carenze organizzative a livello della prevenzione del riciclaggio prevista dall'art. 100-*quater*, capoverso 2, CPS (25).

Pertanto, in caso di entrata in vigore, il legislatore svizzero non potrà evitare di adattare le norme interne, non solo di diritto amministrativo e fiscale ma anche penale, degli Accordi Bilaterali (26).

(25) Cfr. A. Macaluso, *La responsabilité pénale de l'entreprise*, Zürich 2004, pag. 153; P. Bernasconi, *Introdotta anche in Svizzera la responsabilità penale dell'impresa*, in "Cass. pen.", anno XLIII, fascicolo n. 12, 2003, pag. 4048.

(26) Così suggerisce anche Zimmermann, *op. cit.*, n. 626, pag. 665.

## Bibliografia

**1. Rogatorie internazionali in materia amministrativa**

Amy Thierry, *Entraide administrative internationale en matière bancaire, boursière, financière*, Zurich, 1998.

Althaus Annette, *Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle*, Bern, 1996.

Chapuis Jean-Pierre, *Quelques réflexions à propos de l'entraide administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses*, in "Problèmes actuels de droit économique", Mélanges André Junod, Bâle-Genève 1997, pag. 65.

Donatsch Andreas, *Konventionsrecht in Verfahren der kleinen Rechtshilfe*, in RPS 114, 1996, pag. 277.

Glaser Tomasone Helena, *Amtshilfe und Bankgeheimnis*, Zürich 1997.

Manfrini Pierre-Louis, *L'assistenza amministrativa internazionale nel campo borsistico e bancario*, in "Novità legislative per le attività bancarie svizzere", Lugano 1997, pagg. 127 e seguenti.

Nobel Peter,

- *Konsolidierung und Überwachung auf konsolidierter Basis*, in "Aktuelle Rechtsprobleme des Bank - und Finanzplatzes Schweiz", Bern 1998, pag. 141.

- *Der heutige Stand der internationalen Banküberwachung*, in "Aspekte des internationalen Gesellschaftsrechts", Zürich 1995, pag. 91.

Sansonetti Riccardo, *L'entraide administrative internationale dans la surveillance des marchés financiers*, Zurich, 1998.

Zuberbühler Daniel, *Internationale Zusammenarbeit unter Aufsichtsbehörden*, in "Schürmann Leo, Wirtschaftsverwaltungsrecht", Bern, 1991.

Zulauf Urs, *Die Verwaltungsrechtshilfe in der neuen Erlassen zum Finanzmarkt Recht*, in "Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz - und Börsenplatzes Schweiz", 3/1994, Bern, 1995.

**2. Rogatorie internazionali in materia fiscale**

Baumgartner Peter, *Harmful tax practices - Auswirkungen der Bestrebungen von OECD und EU auf die Schweiz*, StR 2003, pag. 109.

Beilstein Werner, *Stand der Rechtshilfe und der internationalen Zusammenarbeit in "Steuersachen"*, SZW 3/95, pag. 105.

Bernasconi Paolo,

- *Cooperazione internazionale contro la frode fiscale: tendenze recenti in base al modello svizzero*, in "Diritto e pratica tributaria", LXIX, Padova 1998, pagg. 652-696.

- *La cooperazione italo-svizzera per i reati economici, di corruzione, fiscali e doganali alla luce dell'Accordo italo-svizzero di assistenza firmato il 10 settembre 1998*, in "Diritto del commercio internazionale", XIII, Milano, fasc. 1, 1999, pagg. 3-34.

- *La cooperazione riguardante la frode fiscale secondo l'Accordo italo-svizzero sull'assistenza internazionale in materia penale*, in "il fisco" n. 40/1998, pag. 13007.

Carl Dieter/Klos Joachim, *Leitfaden zur internationalen Amts - und Rechtshilfe in "Steuersachen"*, 1995, Berlin.

Epiney Astrid, *Rechtshilfe in Strafsachen in der EU, zugleich ein Beitrag zum jetzigen Stand der Verhandlungen der EG im Rahmen der "Bilateralen II" mit der Schweiz*, EuZW, Heft 14/2003, pagg. 421 e seguenti.

Hess Eric, *Die Möglichkeiten und Grenzen der Schweiz auf dem Gebiete der internationalen Zusammenarbeit in Steuersachen*, in ASA 71, n. 3, 2002, pag. 125.

Hofstetter Elias, *Die internationale Rechtshilfe in Straf - und Zivilsachen und das Bankgeheimnis*, in: recht 2004, pag. 81.

Jenni David, *Rechtshilfe in Fiskalsachen gemäss Art. 3 Abs 3 IRSG*, in "Steuerrevue" 4/1991, pagg. 163 e seguenti e 5/1991, pagg. 251 e seguenti.

Oberson Xavier, *Secret bancaire et entraide fiscale internationale*, in "Actes du Séminaire AIJA, Montreux", 26 agosto 1996 (in stampa).

Pieper Manfred, *Das Schweizer Bankgeheimnis und die internationale Rechtshilfe in Steuersachen*, Freiburg, 1996.

Reich Markus/Bachmann Stefan, *Internationale Amts - und Rechtshilfe der Schweiz in Fiskalsachen*, in Zeitschrift für Schweizerisches und Internationales Steuerrecht (ZSiS) del 24 luglio 2003.

Stahlschmidt Michael, *Die Einführung des Auskunftsverkehrs für den Fall des Steuerbetruges*

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz, in: IStR, Heft 4/2003, pagg. 109 e seguenti.

Swisslex/Westlaw/Zsis Aufsätze 31 luglio 2003.

### 3. Reati fiscali e riciclaggio

Burger Armin, *Die Einführung der gewerbs- und bandenmässigen Steuerhinterziehung sowie aktuelle Änderungen im Bereich der Geldwäsche - Eine Darstellung und Bewertung der neuesten Entwicklung*, in: wistra, Heft 1/2002, pagg. 1 e seguenti.

Hetzer Wolfgang, *Quantensprung in der Geldwäschekämpfung - Gewerbs- und bandenmässige Steuerhinterziehung als Vortat* (§ 261 StGB), DStZ 2002, n. 6, pagg. 175 e seguenti.

Hund Thomas/Johnigk Frank/Wollburg Eva, *Die Problematik der neuen Regelung zur gewerbsmässigen Steuerhinterziehung nach § 370a AO*, Interview mit Herrn Prof. Dr. Jürgen Meyer am 11 gennaio 2002, DStR 20-21/2002, pagg. 879 e seguenti.

López Felix, *Steuerhinterziehung als Vortat zur Geldwäscherei - ein Blick nach Deutschland*, AJP/PJA 6/2004, pagg. 668 e seguenti.

Marx Thomas, *Steuerhinterziehung und Geldwäsche*, in: Steueranwaltsmagazin 2/2002, pagg. 26 e seguenti.


Müller Gerd, *Die Neuregelung der gewerbsmässigen oder bandenmässigen Steuerhinterziehung, Auslegungsfragen nach der Gesetzesänderung und Probleme in der Praxis*, in: DStR 39/2002, pagg. 1641 e seguenti.

Rüping Heinrich, *Das Verbrechen der Steuerhinterziehung, Zur Reform des reformbedürftigen § 370a AO n.F. (BGBl 2002, 2715)*, in: DStR 34/2002, pag. 1417.

Spatscheck Rainer/Wulf Martin, *"Schwere Steuerhinterziehung" und Geldwäsche - Auslegung und Anwendung der neuen §§ 370a AO und 261 Abs. 1 Satz 3 StGB*, DB, Heft 8 vom 22. Februar 2002, pagg. 392 e seguenti.

Zeder Fritz, *Ausweitung der Geldwäsche - Richtlinie*, in: Österreichische Juristenkommission (Hrsg.), *Neuere Entwicklungen des österreichischen Bankenrechts im europäischen Zusammenhang*, Wien 2002, pagg. 53 e seguenti.

**Sottrazione, truffa e frode fiscale secondo il diritto fiscale svizzero ed il codice penale (CPS)**



LIFD: Legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11)

LAID: Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14)

DPA: Legge federale sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)

LAIMP: Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale

(1) Nel caso in cui la falsificazione di documenti tende esclusivamente a eludere disposizioni di diritto fiscale, essa viene giudicata esclusivamente in base al diritto fiscale (DTF 103 Ia 221; 108 IV 30, 180).

(2) Il Trattato Svizzera UE sulla cooperazione contro la frode estenderà l'assistenza anche alla sottrazione riguardante le imposte indirette.

Bilaterali *bis*: Iter parlamentare

Allegato 2

<p><b>19 maggio 2004</b>          Conclusione delle trattative: sugli otto dossier: Cooperazione in ambito di giustizia, polizia e asilo [Schengen e Dublino], fiscalità del risparmio, lotta contro frode, prodotti agricoli trasformati, ambiente, produzione audiovisiva, statistica, pensioni.</p>
<p><b>25 giugno 2004</b>          Le Parti contraenti siglano gli Accordi (formale chiusura delle trattative).</p>
<p><b>1° ottobre 2004</b>          Messaggio del Consiglio federale.</p>
<p><b>25 ottobre 2004</b>          Firma degli Accordi da parte della Svizzera e dell'UE.</p>
<p><b>Dicembre 2004</b>          Deliberazioni e decisioni delle Camere federali riguardanti:          - Testo degli Accordi;          - Legge federale sulla tassazione degli interessi;          - Modifiche legislative per l'adempimento degli Accordi, in particolare per quello riguardante la cooperazione (Schengen / Dublino).</p>

<p><b>Gennaio 2005</b>          Iniziano a decorrere i 100 giorni per richiedere la votazione popolare tramite <i>referendum</i>.</p>
---

<p><b>Inizio aprile 2005</b>          Eventuale richiesta votazione popolare tramite <i>referendum</i>.</p>
<p><b>5 giugno 2005</b>          Votazione popolare su uno o più Accordi sottoposti a <i>referendum</i>.          Se gli Accordi vengono accettati in votazione popolare:</p>
<p><b>A partire da luglio 2005</b>          Inizio della ratifica degli Accordi da parte dell'UE.           (Gli Accordi vengono ratificati con decisioni del Consiglio dell'Unione europea e del Parlamento Europeo. Unica eccezione l'Accordo riguardante la lotta contro la frode, il quale richiede l'approvazione da parte dei Parlamenti di tutti gli Stati dell'Unione europea).</p>
<p><b>A partire da agosto oppure novembre 2005</b>          Eventuale entrata in vigore dei primi Accordi.</p>

<p><b>Inizio aprile 2005</b>          Termine per il <i>referendum</i> trascorso inutilizzato.</p>
<p><b>A partire da giugno 2005</b>          Inizio della ratifica degli Accordi da parte dell'UE.           (Gli Accordi vengono ratificati con decisioni del Consiglio dell'Unione europea e del Parlamento Europeo. Unica eccezione l'Accordo riguardante la lotta contro la frode, il quale richiede l'approvazione da parte dei Parlamenti di tutti gli Stati dell'Unione europea).</p>
<p><b>A partire da luglio 2005</b>          Entrata in vigore dei primi Accordi.           Per l'Accordo sulla fiscalità del risparmio la data per l'entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2005.</p>